



Elenco delle principali disposizioni di legge a livello regionale che prevedono la concessione di agevolazioni, semplificazioni e benefici per le Organizzazioni registrate EMAS

REGIONE VENETO

Delib. Giunta Reg. n° 1579 del 22/06/2001

Nuovi indirizzi in merito al Piano di sicurezza ed ai programmi di Controlli previsti dalla L.R. 21/01/2000, n.3.

[...]

2. Programmi di controllo previsti ai commi 7 e 8 dell'art. 26 della L.R. n. 3/2000

[...]

La certificazione ISO 14000 o la registrazione EMAS del sito sostituiscono lo strumento in argomento qualora nelle procedure previste all'interno di questi due strumenti sia esplicitamente predisposto ed eseguito un Programma di Controlli che rispetti tutti i contenuti sopradetti. In tal caso il Programma va inviato alla Provincia per l'approvazione nelle forme anzidette.

Inoltre, in presenza di certificazione ISO 14000 o registrazione del sito EMAS può essere prevista una riduzione dei controlli d'istituto nonché di quelli contenuti nel Programma in funzione degli specifici contenuti di tutela ambientale della certificazione o della registrazione.

Deliberazione della Giunta Regionale n° 995 del 21/03/2000 – B.U.R. n.38 del 25/04/2000

Specifiche tecniche e sussidi operativi alla elaborazione degli studi di Impatto Ambientale per gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti.

3. CRITERI TECNICI E METODOLOGICI PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE

[...]

Nel caso di impianti con impatto ambientale rilevante il SIA dovrà contenere la descrizione del SGA (Sistema di Gestione Ambientale), redatto secondo quanto previsto dalle ISO 14000 e dal regolamento EMAS, che sarà adottato dall'impianto durante la sua gestione.

Dovrà anche fornire informazioni sul Programma di Controllo previsto dalla L.R. n.3/2000 sui rifiuti.



Circolare n° 18 del 13/08/1999 – B.U.R. n. 77 del 07/09/1999

Primi indirizzi operativi del D.lgs. 11/05/1999, n. 152 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole".

[...]

5) Modifiche al R.D. n. 1175/33 ed alla Legge n. 36/94.

Nel capo II "Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico", il legislatore si propone l'obiettivo di una razionale utilizzazione dell'acqua, quale fattore concorrente al raggiungimento degli obiettivi di qualità.

A tal fine vengono quindi apportate alcune modifiche a leggi previgenti che disciplinano materie strettamente connesse con la tutela quantitativa delle risorse idriche.

Più precisamente,

a) *l'articolo 23 apporta alcune innovazioni al R.D. 11/12/33, n. 1775, relativo a "Disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti idroelettrici", che possono così sintetizzarsi:*

- il parere dell'Autorità di Bacino è necessario sulle domande di concessione sia di grandi che di piccole derivazioni (il parere deve essere comunicato entro 40 gg.; in mancanza si intende espresso in senso favorevole);*
- in sede di rilascio di concessioni di acqua, tra più soggetti che presentano istanza va preferito chi dia maggiori garanzie ambientali, in particolare in relazione alla quantità e alla qualità dell'acqua restituita, nonché, in caso di più domande concorrenti per usi industriali, va preferito il richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di ecogestione e audit di cui al regolamento CEE n. 1836/93;*

Deliberazione della Giunta Regionale n° 2528 del 14/07/1999 – B.U.R. n. 70 del 13/08/1999

Nuova disciplina in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero disciplinate dal decreto legislativo 5/2/97, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni. Revoca della D.g.r. del 15/12/98.

ALLEGATO 1

[...]

C) RIDUZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE.

Ritenendosi peraltro che l'adesione da parte delle aziende interessate a sistemi di certificazione ambientale nonché l'adozione di particolari sistemi di gestione e di controllo possano contribuire a ridurre la probabilità che si verifichino eventi negativi da inquinamento dovuto alla gestione di rifiuti, nei casi in cui l'azienda abbia implementato un sistema di gestione ambientale secondo la ISO 14001 ed abbia ottenuto la relativa certificazione da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente o abbia ottenuto una registrazione EMAS, oppure nei casi in cui si sia dotata di idoneo sistema di controllo di gestione della qualità (PGQ) accertato dalla Provincia competente, gli importi delle polizze assicurative della responsabilità civile inquinamento previsti ai precedenti punti 1, 2, 4, 5, sono ridotti del 25%.



APAT

Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

Deliberazione della Giunta Regionale n° 4718 del 15/12/1998 – B.U.R. n. 5 del 19/01/1999

Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero disciplinate da decreto legislativo 5.2.97, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni. Revoca della D.G.R. n. 3090 del 30.5.95.

[...]

10) Riduzione delle polizze assicurative della responsabilità civile inquinamento.

Nei casi in cui l'azienda abbia implementato un sistema di gestione ambientale secondo la ISO 14001 ed abbia ottenuto la relativa certificazione da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente o abbia ottenuto una registrazione Emas, gli importi delle polizze assicurative previsti ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono ridotti del 25%.